



**OFFERTA POSTI A COSTO CONVENZIONATO**  
**per 1' A.E. 2022/2023**  
*presso servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi)*

*Alle famiglie dei bambini  
che hanno presentato richiesta di un  
posto-bambino a costo convenzionato per l'a.e.  
2022/2023*

*Alle titolari dei nidi d'infanzia accreditati:  
"Scirocco" - S.S. Annunziata - Lucca  
"Angelo custode" - Tassignano - Capannori  
"Alice" - Padule - Porcari*

**OGGETTO: Graduatoria richiedenti posto-bambino a costo convenzionato presso i servizi privati accreditati anno educativo 2022/2023.**

Con la presente si trasmette la determinazione dirigenziale n. 1879 del 13.09.2022 con la quale si approva la graduatoria dei destinatari di posto-bambino a costo convenzionato presso le strutture private accreditate individuate con d.d. n. 1692 del 12.08.2022, comprensiva dell'indicazione, per ciascun utente, del modulo e del periodo di frequenza, nonché degli importi che famiglie assegnatarie e amministrazione comunale dovranno versare per il posto-bambino.

L'acquisto dei posti avrà decorrenza dal mese di ottobre 2022 e terminerà nel mese di luglio 2023, così come stabilito dall'avviso regionale approvato con decreto dirigenziale n. 16213 del 11.08.2022.

L'assegnazione del posto-bambino diverrà esecutiva al momento dell'effettiva iscrizione del bambino presso il nido prescelto, che dovrà avvenire **entro e non oltre il 20 settembre 2022** oltre il quale i servizi accreditati dovranno inviare l'elenco degli iscritti completo dei moduli di frequenza, di eventuali riduzioni tariffarie applicate (es. primo mese di frequenza) e, nel caso di inserimento in un momento successivo all'inizio dell'anno educativo, del giorno previsto per l'inserimento.

Si richiama qui integralmente quanto già comunicato con l'avviso comunale approvato con D.D. n. 1692 del 12/08/2022 ed in particolare:

- il/la bambino/a verrà cancellato/a dalla lista di attesa dei servizi del Comune di Lucca bando ordinario per l'anno educativo 2022/2023, rilevata alla data del 10.8.2022;
- il bambino non dovrà essere beneficiario di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta;

- l'importo mensile che la famiglia dovrà versare direttamente al servizio convenzionato a titolo di retta corrisponde alla retta comunale, determinata in base al modulo di frequenza ed alla fascia ISEE; il Comune di Lucca provvederà a pagare la restante parte della retta richiesta dal gestore privato; resteranno a carico della famiglia il costo dei pasti e gli ulteriori costi eventualmente indicati dalla struttura accreditata (es. assicurazione, iscrizione, ecc.);
- l'acquisto del posto è garantito esclusivamente per l'anno educativo 2022/23 e non dà automaticamente diritto al proseguimento della frequenza a costo convenzionato per gli anni successivi;
- per usufruire del beneficio è richiesta l'effettiva frequenza dei bambini, che dovrà essere di almeno 5 giorni mensili; in tal caso il contributo potrà essere riconosciuto fino ad un massimo di due mesi di assenza, anche non continuativi.

Si precisa a tale proposito che l'avviso regionale di cui al decreto dirigenziale n. 16213/2022, allo stato attuale, prevede testualmente quanto segue:

*“I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese o qualora il minore dovesse frequentarne un numero inferiore nell'arco del mese di riferimento se ciò sia dovuto:*

*a) a uno stato di malattia certificato dal medico;*

*b) a formale messa in isolamento domiciliare del/la bambino/a destinatario/a del progetto;*

*c) a chiusura di una sezione o di un intero servizio per la prima infanzia, coinvolto nel progetto, imposta da ordinanza sindacale o da decisione della ASL;*

*d) positività al Covid-19 di un familiare convivente del/la bambino/a.*

*Delle assenze di cui alle lettere a) e b) i servizi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.*

*Per tutto l'anno educativo, i mesi di assenza per malattia o isolamento domiciliare o chiusura di sezione/servizio per la prima infanzia, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due, anche non continuativi, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo.*

*Nel caso di assenze per malattia ai registri di presenza dovrà essere allegato il certificato medico e, nel caso in cui nello stesso non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all'allegato M, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.*

*Nel caso di “quarantene individuali dei bambini coinvolti nel progetto imposte dalle autorità sanitarie” ai registri di presenza dovrà essere allegata, la comunicazione della azienda sanitaria e, nel caso in cui nella stessa non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all'allegato M, ove si indichi il periodo e la motivazione dell'assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.*

*Nel caso di chiusure di servizi per la prima infanzia o di specifiche sezioni di essi è necessario inviare l'ordinanza sindacale o la decisione dell'ASL che dimostri tale decisione. Tale obbligo non sussiste se tale chiusura sia disposta con ordinanza regionale.*

*Nel caso di positività al Covid-19 di un familiare convivente del/la bambino/a è necessario inviare la attestazione di positività al Covid-19 rilasciata dalla ASL o dal medico competente o da altro soggetto idoneo a rilevare la positività, che potrà essere considerata valida temporalmente nel periodo di assenza al servizio per la prima infanzia; il periodo di assenza al nido potrà pertanto essere riconosciuto se ricompreso nel periodo di positività al Covid-19 del familiare convivente e per tali motivazioni sarà necessario avere evidenza, mediante opportuna idonea documentazione sanitaria, del termine dell'isolamento; nel caso la documentazione sanitaria utile ad evidenziare il termine dell'isolamento non sia disponibile si considereranno come validi ai fini dell'assenza, 21 giorni dalla data di rilevazione della positività del familiare convivente, salvo eventuali modifiche in ordine ai protocolli di prevenzione della pandemia da Covid che intervenissero successivamente. Tali attestazioni di malattia/guarigione non saranno accettate se fornite nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.”*

I servizi privati sono tenuti a fornire al Comune copia dei registri di presenza e delle ricevute/fatture di pagamento degli utenti. Il Comune ed eventualmente la Regione, disporranno controlli in loco per accertare la frequenza, oltre a controlli sulla documentazione amministrativa.

Si precisa che il progetto si avvarrà delle risorse “POR FSE 2014-2020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)” di cui al Decreto Regione Toscana n. 16213 del 11.08.2022, nell'ambito del Progetto Giovanisì per l'autonomia dei giovani, promuovendo e sostenendo l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati, nell'ottica della parità di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e più in generale della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Paola Angeli